

1 Prot. 25-del 18 GEN. 2016

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

N. 04 del 18 GEN. 2016

**IL COMMISSARIO REGIONALE**

**PREMESSO che:**

- il **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI**, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

**VISTO** il verbale del Corpo Forestale dello Stato n.29 del 29/10/2015 prot. 576 del 30/10/2015 del Comando Provinciale Caserta - Comando Stazione Roccamonfina, il giorno 28/09/2015 il V.Sovr. GEMMA Franco e l'Assistente Capo SCIAUDONE Claudio accertavano in località **"Monte S. Croce" del Comune di Conca della Campania, il sig. VOSO Vincenzo, nato a Teano (CE) il 05/12/1979 e residente in Conca della Campania (CE) alla via Roma n.54** dove riscontravano i seguenti lavori senza autorizzazione: realizzazione di una pista in terra battuta nel proprio fondo agricolo interamente boscato a castagneto da frutto, la stessa è stata realizzata per una lunghezza circa 300 metri lineari e una larghezza media di metri 2,5 circa, mediante sterro e riporto, rispettivamente metri 1 e metri 0,50. Il terreno in oggetto è distinto al catasto del Comune di Conca della Campania al f.lo 23 particella 47 di proprietà del sig. VOSO Vincenzo e ricadente nella perimetrazione del Parco Regionale **"Area Vulcanica Roccamonfina - Foce Garigliano" zona "B"** e realizzato in assenza di N.O. del Parco Regionale Roccamonfina Foce - Garigliano;

**VERIFICATO** che l'intervento è stato realizzato, senza il N.O. dell'Ente Parco. che l'intervento ricade in zona "B" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

**OSSERVATO**, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

**ACCERTATO** che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "B" del Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in località "Monte S.Croce" del Comune di Conca della Campania;

**ACCERTATO** che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia;

**PRESO ATTO** della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

**VISTE** le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina - Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96; in particolare, l'intervento è stato realizzato senza il preventivo n.o dell'Ente Parco in violazione delle norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

**PRESO ATTO** del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione



parco regionale  
roccamonfina  
foce garigliano



Parco Regionale  
Roccamonfina  
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16  
81037 Sessa Aurunca  
Caserta

tel +39 0823 935518  
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it  
info@parcodiroccamonfina.it

*EMF*

*dy*

ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

**VISTI** i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;



**parco regionale**  
roccamonfina  
foce garigliano

**VALUTATI** i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

**VISTI** i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi;



**Parco Regionale**  
Roccamonfina  
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16  
81037 Sessa Aurunca  
Caserta

tel +39 0823 935518  
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it  
info@parcodiroccamonfina.it

**VISTO** l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

### ORDINA E INGIUNGE

Al Sig. **VOSO Vincenzo**, nato a **Teano (CE)** il **05/12/1979** e residente in **Conca della Campania (CE)** alla **via Roma n. 54** di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di **€1032,00** (milletrentadue/00), più **€ 10,00** per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. **IT 70 P 06230 75050 000056811965** del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Via Castelluccio n. 16, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce),  
**IL DIRETTORE**  
Responsabile amm.vo  
- Enzo Di Sarno -

18 GEN. 2016

**IL COMMISSARIO REGIONALE**  
- Avv. Giovanni Corporente